



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI"

ISTITUZIONE DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

REGOLAMENTO per il RICONOSCIMENTO CREDITI E DEBITI

(Approvato con Delibera n° 14 del Consiglio Accademico del 16/09/2014)

(Modificato con Delibera n° 2 del Consiglio Accademico del 28/02/2018)

Fonti Normative

- DPR 132/2003 Art. 7, comma 6, lettera a)
- DPR 212/2005 Art. 5 e Art. 7
- L.508/99 Art. 8, comma 7
- Regolamento Didattico Art. 28

Premessa

Il presente Regolamento di Riconoscimento Crediti e Debiti (RRCD) disciplina la facoltà concessa agli studenti di ottenere, nelle misure di seguito indicate, il riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse o svolte durante il periodo di iscrizione all'Istituto "Rinaldo Franci". Tale facoltà è concessa esclusivamente allo studente che presenti istanza su apposita modulistica disponibile in Segreteria Didattica (di seguito indicata SD) e scaricabile dal sito www.istitutofranci.com. La documentazione prodotta in modo difforme da quanto indicato non sarà presa in esame. La valutazione definitiva del riconoscimento è affidata, come da Statuto, al Consiglio Accademico.

Art. 1

Criteri Generali

1. Il riconoscimento vale ai fini del raggiungimento dei crediti formativi accademici (CFA) richiesti per i corsi Accademici di primo e di secondo livello;
2. Non è consentito utilizzare i riconoscimenti per eccedere i CFA richiesti per il completamento di ciascun corso di studi.
3. Il riconoscimento di CFA verrà effettuato da apposita Commissione nominata dal Direttore nell'ambito dei docenti di riferimento ex Art. 12, comma 4 del Regolamento Didattico.
4. I titoli di accesso non forniscono ulteriori riconoscimenti crediti in alcun ambito o settore.
5. Il riconoscimento deve essere richiesto dallo studente con la presentazione del piano di studi e comunque non oltre 30 giorni prima della presentazione dell'istanza di laurea.
6. La trascrizione nel libretto dello studente sarà effettuata negli spazi dedicati ai riconoscimenti l/crediti a cura della Segreteria Didattica, solo a seguito della validazione effettuata dalla Commissione tramite apposito verbale di riconoscimento dei CFA.
7. Debiti
8. Il computo dei CFA si svolge secondo i seguenti criteri:
 - a) **Numero dei CFA** maturati nell'Istituto di provenienza **inferiore** a quello dei CFA previsti dall'Istituto Franci per l'attività formativa corrispondente: anche a fronte di un uguale impegno orario, il riconoscimento si atterrà ai CFA effettivamente certificati dall'Istituto di provenienza. Potrebbe essere richiesto dunque allo studente di svolgere attività integrative finalizzate al conseguimento dei CFA mancanti.
 - b) **Numero dei CFA** maturati nell'altro Istituto **superiore** a quello dei CFA previsti dall'Istituto Franci per l'attività formativa corrispondente: il riconoscimento si atterrà all'ordinamento interno vigente presso l'Istituto Franci stante l'impossibilità di attribuire ad una

disciplina un numero di crediti superiori a quelli previsti dalla griglia corrispondente.

c) L'attività formativa già svolta dallo studente **non ha fondamento nel sistema d'accumulo di crediti accademici o universitari**: potranno essere riconosciuti i CFA previsti dall'ordinamento per l'attività formativa corrispondente o affine, ma si renderà necessario sostenere l'esame per ottenere la votazione necessaria per concorrere alla media ponderata, o, in caso di insegnamento con idoneità, una apposita verifica.

9. Il debito formativo in entrata al triennio accademico di primo livello è valutato in base al grado di valutazione dello stesso debito. Il debito di TRPM costituisce motivo di non ammissibilità al triennio.

Art. 2

Crediti maturati in Istituti di pari grado

1. All'atto della presentazione del piano di studi, lo studente ha facoltà di chiedere la ricognizione degli studi svolti in Istituti di formazione superiore (università, conservatori, accademie, altri enti riconosciuti, italiani o esteri) precedentemente all'immatricolazione. La ricognizione può aver luogo solo se sono prodotte certificazioni formali (certificato dei crediti maturati) dall'istituto presso il quale lo studente ha svolto le materie per quali chiede il riconoscimento.
2. Per la determinazione della corrispondenza fra attività formative già svolte e attività formative previste dall'ordinamento del corso di studio che accoglie lo studente, la Commissione potrà richiedere la presentazione dei programmi di studio e di esame svolti presso l'istituzione di provenienza.
3. Possono essere riconosciuti corsi d'insegnamento fondati o meno sul sistema d'accumulo di crediti formativi accademici e universitari, purché riconducibili ad una valutazione di merito.
4. Se la corrispondenza fra l'attività formativa già svolta dallo studente e l'attività formativa per la quale è richiesto il riconoscimento viene accertata, è assunto il voto ottenuto espresso in trentesimi; gli studenti provenienti da ordinamenti esteri che adottano valutazioni differenti dal sistema in trentesimi, dovranno fornire apposite "dichiarazioni di valore" - rilasciate dai consolati dei paesi di provenienza - con relativa traduzione in italiano; se il corrispondente insegnamento che nell'Istituto di provenienza prevedeva votazione mentre presso l'Istituto Franci prevede soltanto una idoneità, sarà riconosciuto il credito con idoneità.

Art. 3

Attività formative non musicali maturate in altri Istituti di pari grado

Nell'ambito delle "ulteriori attività formative", l'Istituto Rinaldo Franci riconosce anche attività formative non strettamente correlate agli studi musicali, quali, per esempio, corsi d'insegnamento universitari o titoli di studio (es. master senza certificazione di esami parziali) in facoltà umanistiche, tecniche o scientifiche purché certificate.

Il riconoscimento è limitato a 1 CFA in ciascun anno di corso di diploma accademico di primo o secondo livello che costituirà idoneità (ininfluente sulla media ponderata). Attività formative che comportino un maggior numero di CFA non potranno essere ripartite in più anni e non daranno seguito ad ulteriori riconoscimenti.

Art. 4

Attività artistiche esterne

Per attività artistiche esterne s'intendono le attività di produzione artistica (concerti, incisioni, emissioni radio-televisive, trascrizioni, revisioni, pubblicazioni, composizioni e loro creazioni o repliche, conferenze, partecipazione a convegni ecc.) in ambiti inerenti alla disciplina caratterizzante il proprio corso di studio.

Il riconoscimento deve essere richiesto secondo le modalità indicate dall' Art. 1, comma 5.

Alle attività artistiche esterne sono riservati, nei limiti fissati per le “ulteriori attività formative”, complessivi 3 CFA annui nei corsi di diploma triennali e 5 CFA in quelli biennali.

Il computo relativo ai CFA maturati avverrà a seconda dell'impegno orario nella tipologia di disciplina secondo lo schema seguente:

- a) Disciplina individuale: 1 CFA ogni 1,5-6 ore
- b) Disciplina d'insieme o di gruppo: 1 CFA ogni 3-12 ore
- c) Disciplina teorico-pratica: 1 CFA ogni 6-15 ore
- d) Laboratorio: 1 CFA ogni 8-20 ore

E' ammesso il cumulo di più attività utili al raggiungimento di un numero intero di crediti.

Lo studente dovrà produrre la documentazione autocertificandola con apposita dichiarazione.

Art. 5

Attività artistiche interne

Per attività artistiche interne s'intendono le attività formative di produzione artistica organizzate dall'Istituto Rinaldo Franci nell'ambito della disciplina caratterizzante e non. Le eventuali attività retribuite a qualsiasi titolo, non saranno riconosciute in termini di CFA.

Per le attività artistiche interne è stabilito un massimo di 3 CFA annui nei corsi accademici di primo livello e 5 CFA annui in quelli di secondo livello. Il computo relativo ai CFA maturati avverrà secondo il criterio ex Art. 3 del presente regolamento.

La registrazione dei CFA per le attività artistiche interne sarà effettuata dopo la conclusione dell'attività stessa.

Art. 6

Laboratori a progetto

Per laboratorio a progetto s'intende un'attività formativa programmata a contenuto didattico, non di necessità finalizzata all'esecuzione pubblica, programmata nel corso dell'anno accademico, il cui svolgimento può essere affidato a docenti interni o a docenti ospiti.

Per le attività artistiche interne è stabilito un massimo di 3 CFA annui nei corsi accademici di primo livello e 5 CFA annui in quelli di secondo livello. Il computo relativo ai CFA maturati avverrà secondo il criterio ex Art. 3 del presente regolamento.

Art. 7

Stage

Per stage s'intende un'attività formativa a contenuto didattico organizzata da enti diversi dal Conservatorio espletata con modalità anche diverse da quelle che regolano le attività formative strettamente accademiche o universitarie (corsi di perfezionamento, masterclass, seminari, convegni, ecc.).

Per lo stage è stabilito un massimo di 3 CFA annui nei corsi accademici di primo livello e 5 CFA annui in quelli di secondo livello. Il computo relativo ai CFA maturati avverrà secondo il criterio ex Art. 3 del presente regolamento.

L'attività sarà valutata interamente se afferente alla disciplina caratterizzante, in misura ridotta se afferente alle discipline di base, affini e integrative.

La documentazione prodotta relativamente a questa tipologia di attività deve contenere una descrizione esaustiva dell'attività svolta, nonché quantificare il tipo e la durata temporale dell'impegno richiesto al partecipante.

Art. 8

Tirocinio

Per tirocinio s'intende l'attività didattica **non retribuita** svolta dallo studente nell'ambito determinato dalle attività formative caratterizzanti del proprio corso di studio.

Alle attività di tirocinio sono riservati, nei limiti fissati per le "ulteriori attività formative", complessivi 3 CFA nei corsi di diploma triennali e 5 CFA in quelli biennali, da attribuire sulla base della durata e dell'impegno richiesto allo studente. Il riconoscimento darà luogo ad una idoneità.

Il riconoscimento dei CFA per il tirocinio sarà effettuato dopo la conclusione dell'attività.

Art. 9

Debiti all'ammissione al triennio accademico di primo livello

La valutazione del debito sarà effettuata e registrata nel verbale di ammissione dello studente dalla commissione di esame prevista per le ammissioni al triennio accademico di primo livello e convalidata dal direttore.

- a) Non è ammissibile al triennio accademico di primo livello lo studente che non attesti le competenze di TRPM o che non superi il test in sede di esame di accesso;
- b) Per quanto riguarda il debito di armonia, nel caso in cui lo studente in sede di esame attesti le competenze del primo anno ma non quelle del secondo, potrà frequentare su indicazione dell'Istituto il corso di recupero debiti o il corrispondente corso propedeutico istituzionale e colmare il debito al massimo entro un anno accademico (o due nel caso di studente part-time) con esame. Lo studente avrà facoltà di frequentare comunque il corso accademico di "teoria e tecniche dell'armonia" del primo anno ma non potrà sostenere l'esame relativo fino a quando non avrà colmato il debito tramite esame.
- c) Nel caso in cui lo studente non attesti alcuna competenza di armonia o non superi il test in sede di esame di accesso, potrà frequentare su indicazione dell'Istituto i corsi di recupero debiti o i corrispondenti corsi propedeutici istituzionali di primo e secondo anno, colmando il debito entro al massimo due anni accademici (o quattro nel caso di studente part-time) con esame. Lo studente non avrà la facoltà di frequentare il primo corso accademico di "teoria e tecniche dell'armonia" fino a quando non avrà attestato almeno le competenze del primo livello propedeutico, ma non potrà comunque sostenere alcun esame di "teoria e tecniche dell'armonia" fino alla totale estinzione del debito in ingresso.
- d) Lo studente che riportasse il debito di storia della musica potrà frequentare su indicazione dell'Istituto i corsi di recupero debiti o i corrispondenti corsi propedeutici istituzionali. Lo studente avrà facoltà di frequenza dei corsi accademici di "Storia della Musica" ma non potrà sostenere gli esami relativi fino a quando non avrà colmato il debito tramite esame.
- e) Lo studente che non attesti alcuna competenza o riportasse il debito di pratica pianistica/lettura della partitura (ove previsto), potrà frequentare su indicazione dell'Istituto i corsi di recupero debiti o i corrispondenti corsi propedeutici istituzionali e colmare il debito al massimo entro un anno accademico (o due nel caso di studente part-time) con esame. Lo studente non avrà facoltà di frequenza dei corsi accademici di "Pratica pianistica"/"Lettura della partitura" (ove previsto) fino a quando non avrà colmato il debito tramite esame.